

Fare impresa con un euro: un'occasione per giovani

■ La società semplificata a responsabilità limitata rappresenta un'innovazione nel contesto giuridico attuale. Ad essa si applicheranno le norme previste per la S.r.l. ordinaria in tema di amministrazione, decisioni dei soci, diritto di recesso, ecc. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche che devono essere approvate dal Parlamento.

La società è stata pensata per favorire l'imprenditorialità giovanile; il capitale sociale minimo è di un solo euro e va sottoscritto e versato in denaro alla data di costituzione. Gli amministratori saranno scelti tra i soci.

Per la costituzione dovrebbe essere necessario l'intervento del notaio, che non riceverà alcun onorario per l'attività svolta ma predisporrà l'atto secondo il modello standard che verrà prossimamente delineato da un decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e dello sviluppo. All'iscrizione nel registro delle imprese non si applicheranno i diritti di segreteria né bolli. Il Consiglio Nazionale del Notariato vigilerà sulla corretta applicazione delle disposizioni concernenti le S.r.l. semplificate e pubblicherà ogni anno i dati sul proprio sito istituzionale. Nella società semplificata a responsabilità limitata è fondamentale il requisito dell'età: tutti i suoi soci devono essere under 35. Nell'originaria formulazione della norma il compimento del trentacinquesimo anno di età del socio comportava la scelta per la società fra la trasformazione o l'esclusione di diritto del socio in questione. Tale previsione sembrerebbe superata dall'emendamento in fase di approvazione. La società dovrà riportare la denominazione di «società semplificata a responsabilità limitata», l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta negli atti e nella corrispondenza.

Stefano Kirchmayr